

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

diretta da
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

ALLEGRO, ANDANTE, SATIREGGIANTE ... MA NON TROPPO: LA SATIRA NELL'AGONE DEL DIRITTO

di Sabrina Peron



GIUFFRÈ EDITORE

| 117 SATIRA: ANIMUS IOCANDI O ATTACCO AD PERSONAM?

I

TRIB. MILANO, 13 APRILE 2012 - G.U. BICHI

Diritti della personalità - Libertà di manifestazione del pensiero - Diritto di critica - Satira - Satira teatrale.

(COST. ART. 21)

La satira non agisce sul piano della mera rappresentazione storica dei fatti, ma sulla dimensione pubblica acquisita da un personaggio rispetto a determinati fatti di interesse pubblico. Nella satira non vige l'obbligo di rispettare la verità dei fatti, proprio perché la sua caratteristica principale è la deformazione della realtà, il paradosso, il sarcasmo. La satira non è quindi vincolata al rispetto del requisito della verità, essa si manifesta su aspetti del personaggio che, in virtù della cronaca giornalistica, o comunque, dell'informazione, sono già di dominio pubblico, il rapporto quindi della satira con il fatto vero è già mediato dalla cronaca e la deformazione satirica è chiaramente percepita come tale dallo spettatore.

[In senso conforme: Cass. civ., 7 maggio 2009, n. 10495; non constano precedenti in senso contrario]

FATTO. - Con atto di citazione notificato il 25 maggio 2009 G.F. conveniva avanti questo Tribunale E.D.G., nome d'arte di E.M., e Teatro Olmetto in persona del legale rappresentante esponendo che:

il 21 gennaio 2009 presso il Teatro Olmetto di Milano era stata messa in scena la *pièce* «*Previsioni meteo - Diluvio universale: rise and fall of Gianpy*», inerente alla vicenda giornalmisticamente individuata come «scalata ad Antonveneta»; autore dell'opera e attore E.D.G.;

l'opera, per il suo contenuto, costituiva una «esplicita aggressione connotata da un'immanente tono spregiativo»;

il contenuto non veritiero, la violazione dei canoni «della verità e della continenza» era tale da determinare l'obbligo risarcitorio dei danni sofferti, nella misura di Euro 5.000.000,00.

Si costituiva E.M. il quale chiedeva il rigetto della domanda evidenziando che lo spettacolo era una rappresentazione in termini ironici e satirici delle vicende concernenti la Banca Popolare di Lodi, la scalata di Antonveneta e i suoi protagonisti. La stesura del copione era avvenuta traendo notizia e spunto dalle informazioni apparse sulla stampa, dai verbali e dagli atti dell'inchiesta giudiziaria e dalle pubblicazioni apparse sul tema. Rappresentazione teatrale per la quale il contenuto invocava la perfetta tutela accordata dagli artt. 21 e 33 della Costituzione.

Adempiuti gli incombeni di cui all'art. 183 c.p.c., la causa, sulle conclusioni di cui all'epigrafe, giunge in decisione.

DIRITTO. - La decisione della controversia, come emerge dalla stessa discussione svolta nelle difese delle parti, coinvolge la definizione del perimetro entro cui l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il pensiero, sotto forma della rappresentazione satirica, trova tutela nell'ordinamento, prevalendo esso rispetto alla pretesa tutela del diritto all'onore e alla reputazione del

soggetto destinatario della satira. Problematica che nella specie incrocia ulteriori profili, là dove si consideri che le contestazioni svolte dall'attore riguardano una forma di espressione artistica, quale il teatro, ponendosi quindi profili derivanti dall'infedeltà rispetto del principio dettato dall'art. 33 Cost. circa la libertà di ogni forma espressiva artistica.

Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affrontare il tema in varie pronunce, esprimendo principi che appaiono condivisibili. L'orientamento si attesta nel rilevare che la satira, di per sé, costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'accentuata alterazione dei tratti morali e comportamentali delle persone cui essa si riferisce. Proprio per questo, si argomenta, diversamente dalla cronaca, «la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto» e «nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira». Orientamento che si rafforza avuto riguardo alle manifestazioni a mezzo d'opera teatrale. Infatti, non possono essere censurati «tratti di opera artistica, caratterizzata, in quanto tale, dall'idealizzazione della realtà od espressa mediante varie figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa». D'altra parte, anche quando non si ravvisi una tale altezza creativa, tuttavia, il rispetto comunque del diritto di satira impone di non ritenere illegittime quelle rappresentazioni che, pur non strettamente ancorate alla veridicità dei fatti e delle circostanze attinenti ad una persona «pubblica» menzionata o riconoscibile e sia pur lesive della dignità di quest'ultimo, non si risolvano in una gratuita offesa.

In definitiva la giurisprudenza oramai limita il giudizio di illegittimità della «satira» solo al caso di attribuzione di condotte false, moralmente disonorevoli, utilizzate per procedere ad accostamenti volgari o ripugnanti, perseguendo una deformazione dell'immagine della persona, allo scopo di suscitare un gratuito disprezzo della sua dimensione morale (cfr. Cass. nn. 10495/2009 e 28411/2008).

L'applicazione di tali principi rende evidente l'infondatezza della domanda proposta dall'attore.

La rappresentazione teatrale in esame attiene ad una vicenda che è stata (ed è) oggetto della preminente attenzione dell'opinione pubblica, non solo per le sue implicazioni economiche, ma anche quale indicativa delle modalità di comportamento dei protagonisti e del costume proprio dell'ambiente coinvolto, così come emerge dalla stessa produzione giornalistica rinvenibile nei fascicoli delle parti; articoli che, oltre a ripercorrere le varie fasi dell'operazione economico-finanziaria, affrontano gli aspetti di linguaggio e di costume dei vari protagonisti, anche attraverso i testi delle intercettazioni telefoniche effettuate su disposizione dell'autorità giudiziaria e poi pubblicate sugli organi di informazione (v. docc.7 e 8 convenuto).

Il tema, quindi, del soggetto teatrale risulta essere di stretta attualità e concerne vicende di assoluto rilievo pubblico.

Dall'esame della rappresentazione teatrale (v. doc. 14) emerge che il testo è articolato proprio su quelle caratteristiche essenziali della satira: ironia, sarcasmo, dissacrazione del ruolo «pubblico» di alcuni protagonisti — tra cui G.F., quale Presidente di istituto bancario — con l'introduzione di profili paradossali e accostamenti volti ad evidenziare l'incongruenza dei soggetti coinvolti rispetto al ruolo rivestito e, comunque, lo stile comportamentale dagli stessi espresso nella vicenda. Da qui anche la scelta dei nomi di scena (per G.F. «Gianpy» e, quindi «S. Antonio» (Governatore della Banca d'Italia) e ancora «Ste» «Cri» ecc. per altri protagonisti).

E tali soggetti sono coinvolti scenicamente in una rappresentazione della vicenda costituita dalla «scalata ad Antonveneta», nella quale sono accentuati, con un chiaro intento sarcastico, quelle condotte, quei profili emersi dalle indagini allora svolte e che avevano avuto vasta eco nella stampa e nella stessa pubblicistica (i convenuti indicano quale fonte di riferimento per la ricostruzione del testo il libro «*Capitalismo di rapina-La nuova razza predona e il capitalismo di Stato*» doc. 1).

È indubbio che il messaggio che si trae dalla rappresentazione teatrale è non solo la ricostru-

zione della vicenda, ma anche lo «sbeffeggiamento» dei protagonisti a volte collocati in una dimensione grottesca. Ma la difesa dell'attore non può porre alla base della sua domanda risarcitoria — quale fatto illegittimo — tale forma di rappresentazione teatrale. Infatti, richiamando quanto sopra argomentato, è proprio questo il contenuto della satira ammissibile: mettere alla berlina il personaggio pubblico, accentuandone anche i difetti, i vizi comportamentali e di linguaggio, le «malefatte» o, comunque, quegli aspetti nei confronti dei quali il controllo dell'opinione pubblica deve esplicitarsi nella più ampia possibilità, proprio per le implicazioni di interesse generale coinvolte nella condotta dei protagonisti della «scalata ad Antonveneta».

E deve sottolinearsi come proprio questo ultimo profilo (l'interesse pubblico coinvolto nelle condotte dei personaggi protagonisti della rappresentazione teatrale) consente di verificare la perfetta ammissibilità del contenuto satirico dell'opera teatrale.

Infatti vi è una costante coerenza e pertinenza tra i profili «grotteschi», «sarcastici» riferiti a «Gianpy» (e così pure agli altri personaggi), la vicenda di interesse pubblico evocata nell'opera teatrale e la dimensione comportamentale dei suoi protagonisti.

A tale riguardo è sufficiente notare che in «*Previsioni Meteo-Diluvio universale...*» si rappresentano, con accentuazioni ironiche o comiche, le informazioni emerse, all'epoca, sui protagonisti: le dichiarazioni, il linguaggio impiegato nelle conversazioni telefoniche, i comportamenti in pubblico, le *gaffes*, i «guai» giudiziari. E, in ipotesi, in tale contesto rappresentativo, appare irrilevante che alcune delle informazioni riferibili a F. non siano perfettamente rispondenti alla verità di cronaca: la satira, come detto, non agisce sul piano della mera rappresentazione storica dei fatti, ma sulla dimensione pubblica acquisita da un personaggio rispetto a determinati fatti di interesse pubblico. Come già evidenziato dalla citata giurisprudenza di legittimità, nella satira non vige l'obbligo di rispettare la verità dei fatti, proprio perché la sua caratteristica principale è la deformazione della realtà, il paradosso, il sarcasmo. La satira non è quindi vincolata al rispetto del requisito della verità: essa si manifesta, come nella specie, su aspetti del personaggio che, in virtù della cronaca giornalistica o, comunque, dell'informazione, sono già di dominio pubblico. Il rapporto, quindi, della satira con il fatto «vero» è già mediato dalla cronaca e la «deformazione» satirica è chiaramente percepita come tale dallo spettatore. D'altra parte, la stessa difesa dell'attore non è in grado, neppure nelle sue difese conclusive, di indicare eventuali espressioni, scene che, al di fuori di qualsiasi coerenza rappresentativa con il tema dell'opera teatrale, siano percepiti quali aggressione gratuita di F. al di fuori di una riferibilità allo svolgimento e alla dinamica della *pièce*, con eventuale formulazione di epiteti, offese o attraverso accostamenti ripugnanti, volgari, avulsi da qualsiasi coerenza funzionale con il pezzo teatrale.

In atto di citazione, invero, si indicano espressioni che dovrebbero assumere valore dimostrativo dell'aggressione con tono spregiativo ivi prospettata. È agevole rilevare, invece, che proprio tali esemplificazioni danno pienamente conto della pertinenza satirica delle proposizioni e delle scene recitate («la vita è cara... come sono figo... Love of power... certo che il potere è bello... ma adesso sono nella m... i conti sono nella c...», ecc., pagg. 4 e 5 atto di citazione). Così pure il riferimento all'episodio della consegna del cactus presso una villa in Sardegna, indicato dall'attore come inventato (v. pag. 5 atto di citazione), costituisce una trasposizione teatrale dell'episodio raccontato dallo stesso attore in occasione di intervista televisiva (v. testo riportato, pagg. 2 ss. Comparsa di costituzione e non contestato).

Pertanto, ritiene il tribunale che nella specie non possa individuarsi alcun obbligo risarcitorio per fatto illecito a carico di parte convenuta.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. (*Omissis*).

II

TRIB. MILANO, 24 OTTOBRE 2011 - G.U. MICCICHE

Diritti della personalità - Libertà di manifestazione del pensiero - Diritto di critica - Satira - Limiti. 6408/88 – 4656/88

(COST. ART. 21)

La satira costituisce una manifestazione del diritto di critica veicolato attraverso una forma espressiva corrosiva e spesso impietosa che dà una rappresentazione ironica del fatto al fine di suscitare il riso e sferzare il costume. Essa tuttavia non deve mirare esclusivamente a sminuire o delegittimare l'immagine personale di un soggetto, così da risolversi in un gratuito e immotivato insulto, adottando il classico, che lungi dal criticare programmi ed azioni, mira solo a colpire la persona evocandone una pretesa indegnità personale (in questa fattispecie è stato ritenuto diffamatoria la frase «va bene che è iscritto all'arcigay — ma ama i disertori forse perché scappando offrono le terga»).

[In senso conforme: Cass. pen., Sez. V, 20 settembre 2011, n. 1740; non constano precedenti in senso contrario]

FATTO E DIRITTO. - Con atto ritualmente notificato G.S. ha convenuto in giudizio V.F. e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della diffusione della rubrica «Pensieri&Bamba» nella quale il convenuto si era riferito al primo in modo gravemente offensivo.

In particolare l'attore ha affermato:

- di essere senatore, nonché co-fondatore della Federazione Nazionale dei Verdi e di Arcigay Nazionale e militante del movimento pacifista e per il disarmo;

- che in occasione della seduta pubblica del Senato del 7 marzo 2007, nell'ambito della discussione sul disegno di legge costituzionale n. 1084 concernente l'abolizione della pena di morte in ambito militare, era intervenuto dichiarandosi: «*Fermamente convinto che il rifiuto di adempiere ad ordini di morte sia un dovere oltre che un diritto, esprimo piena solidarietà nei confronti dei disertori di tutte le guerre*» «... volevo chiedere perdono per quelli che sono stati ammazzati da strutture di morte, da uniformi senza umanità e volevo portare un riconoscimento forte a loro e ai loro discendenti affinché questo non succeda più. Io penso che la diserzione sia un atto di diritto, che il non obbedire ad ordini di morte, di carneficina sia un dovere e quindi proprio per questo ci tenevo tanto ad intervenire...»;

- che il 12 marzo 2007 era andata in onda su TV Odeon la trasmissione «Liberò di sera», all'interno della quale si dava spazio alla rubrica «Pensieri&Bamba» condotta da V.F. e R.V.;

- che nel corso della rubrica il convenuto aveva dichiarato: «*Ecco, il bamba questa settimana noi lo vorremmo dare, anzi lo diamo a un personaggio che si è reso noto negli ultimi giorni, ma che prima noto non era assolutamente. Vi dico il nome: G.S. Questo signore è stato iscritto o è ancora iscritto, non ricordo, all'Arcigay, è di Rifondazione comunista o dei verdi... è deputato dei verdi. E cosa ha fatto di molto interessante: è andato alla Camera dei deputati, ha preso la parola e... udite udite ha predicato a favore dei disertori, ma non solo dei disertori del presente ma anche i disertori... i disertori del passato, non solo italiani ma di tutto il mondo, insomma, la lode, l'elogio dei disertori. Da notare, che questo signore fa parte della maggioranza di governo. Quindi noi siamo nelle mani di questi stravaganti personaggi; come G.S., che ama — va bene che è iscritto all'Arcigay — ma ama i disertori, forse perché scappando offrono le terga. Signori noi diamo questo bamba con profonda convinzione che questo signore, come spesso è successo all'assegnazione di questo premio, non è solo bamba, ma è bamba due volte e ribamba: tre volte bamba. Saluti.*».

S. ha lamentato che F., oltre ad aver stravolto il senso del suo intervento in Senato, travisando la verità oggettiva all'unico scopo di screditarlo, aveva trascorso il limite della continenza allorché, con espressione offensiva e del tutto gratuita, aveva allusivamente collegato l'amore di S. per i disertori con «l'offerta delle loro "terga" nell'atto di fuga», proponendo una banalizzazione dell'atto di obiezione di coscienza maliziosamente connessa all'appartenenza del senatore all'associazione degli omosessuali.

Ha dedotto la valenza gravemente infamante e lesiva del suo onore delle frasi profferite da F., che avrebbero avuto conseguenze pregiudizievoli per la sua immagine umana, politica e professionale, nonché per la sua integrità psico-fisica.

Costituendosi in giudizio V.F. ha resistito alle deduzioni avversarie negando alcun contenuto diffamatorio nelle sue affermazioni, in quanto l'intervento televisivo si sarebbe sviluppato nel rispetto dei canoni di verità, continenza e pertinenza, ricorrendo nel caso concreto la scriminante del diritto di satira. Il convenuto ha in particolare osservato:

- come rispondesse a verità l'appartenenza dell'attore all'Arcigay;
- come egli avesse offerto un riassunto obiettivo dell'intervento di S. in Senato;
- come l'intervento del senatore si sostanziasse in una grave istigazione alla diserzione, argomento del tutto decontestualizzato dal tema della seduta.

Ha dunque chiesto il rigetto delle domande attoree.

Non pare superfluo richiamare preliminarmente i principi ormai consolidati in materia di diffamazione e di libertà di stampa.

L'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituisce estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero prevista dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale libertà non riguarda solo le informazioni e opinioni considerate inoffensive, ma anche quelle che possano colpire negativamente «*essendo ciò richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica*» (Corte europea dei diritti dell'uomo, 8 luglio 1986, *Lingens c. Austria*).

Così il diritto riconosciuto dalla Costituzione e dalla CEDU costituisce ed integra — nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto — una causa di giustificazione che scrimina il comportamento imputabile all'attività giornalistica allorché vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale) delle notizie; condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva; b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente insultanti); c) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico. (Cass. n. 1205/2007, Cass. n. 12420/2008).

Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti.

Occorre altresì sottolineare che non vale a escludere il diritto di critica l'eventualità che la stessa incida negativamente, in quanto non ammettere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Così «*il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di*

mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato». (Cass. n. 12420/2008).

La Suprema Corte ha ben chiarito che «*il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui; penalmente protetta (...) Ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l'uso dell'"argumentum ad hominem"; inteso a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. Chi adopera questo tipo di argomenti, infatti, non può invocare il diritto di critica in nome della democrazia, perché tende a degradare il dibattito politico da un confronto di idee e di progetti a uno scontro tra pregiudizi alimentati dalle contumelie, sottraendo ai cittadini ogni possibilità di effettiva partecipazione politica. Né l'offesa personale può risultare legittimata da una forma espressiva che pretenda di suscitare ilarità. La satira può avere certo intenti polemici; ma deve essere comunque intesa a sferzare i vizi le abitudini e le concezioni delle persone, in quanto manifestazioni di ricorrenti debolezze umane, ovvero a disvelare l'incongruenza o il ridicolo dei valori costituiti nella cultura ufficiale. Sicché non può essere considerato satirico un gratuito insulto sol perché espresso in una parafrasi o in una similitudine più o meno fantasiose. Se è vero che la deformazione grottesca della realtà è propria della realtà, è anche vero che il discorso satirico è necessariamente ambiguo, collocato a metà strada tra descrizione e manipolazione dei fatti; non può ridursi a banale mendacio...»* (Cass. n. 7990/2008).

Entro gli stessi parametri si muove la satira che costituisce una manifestazione del diritto di critica, veicolato attraverso una forma espressiva corrosiva e spesso impietosa, che dà una rappresentazione ironica di un fatto al fine di suscitare il riso e sferzare il costume.

Nell'intervento televisivo del 12 marzo 2007 — nella rubrica «Pensieri&Bamba» — V.F. fa riferimento al discorso svolto dal senatore G.S. in Senato il 7 marzo 2007 esprimendo una posizione nettamente contraria.

Va detto che la rubrica in questione si presenta quale momento di critica giornalistica/politica, giocato sull'ironica attribuzione del premio evocativamente denominato «premio bamba» (termine gergale lombardo che sta per sciocco).

Nella prima parte del suo intervento F. descrive sommariamente l'area politica di appartenenza di G.S., dando conto della sua iscrizione all'Arcigay e continua stigmatizzando la lode ai disertori che l'attore avrebbe pronunciato alla Camera.

In chiusura il giornalista, oltre a sottolineare la peculiarità di essere «*nelle mani di questi stravaganti personaggi*» e ad assegnare il «*premio bamba*» a G.S., osserva che quest'ultimo «*... che ama — va bene che è iscritto all'Arcigay — ma ama i disertori, forse perché scappando offrono le terga*».

Prescindendo dalle imprecisioni relative alla Camera di appartenenza dell'attore alle quali non può essere riconosciuta alcuna valenza offensiva, ritiene il giudicante che il tono sarcastico adottato dal convenuto per contestare le opinioni espresse da S. non travalichi i limiti del diritto di critica come sopra tratteggiato.

Attraverso espressioni volutamente enfatiche e pungenti quali: «*ha predicato a favore dei disertori*» «*la lode, l'elogio dei disertori*» e alla sarcastica attribuzione di un premio sgradito, il giornalista ha manifestato la propria opinione contraria rispetto alla posizione espressa dal senatore il 7 marzo 2007.

Le espressioni certamente beffarde utilizzate non risultano in alcun modo offensive della dignità del senatore S. e appaiono coerenti con il discorso pronunciato dal S. che mirava certamente a provocare forti reazioni all'interno della discussione sull'abolizione della pena di morte in ambito militare.

Ritiene, al contrario, il Tribunale che ecceda i limiti di una lecita espressione del diritto di

critica e di satira e abbia contenuto diffamatorio la frase: «... *ama i disertori; forse perché scappando offrono le terga*».

Tale immagine rimanda a un cliché volgare e retrivo per cui l'omosessuale viene identificato con una persona amorale la cui personalità è ridotta alla sola caratterizzazione sessuale, peraltro vista come distorta e spregevole (che nel caso di specie si tradurrebbe nell'insidia verso altri uomini), attraverso la quale ogni comportamento, opinione o atteggiamento viene filtrato e proposto al pubblico, con ciò negando altresì dignità della persona omosessuale.

Il richiamo a questi cliché è privo di collegamento con l'oggetto legittimo di critica mossa alle opinioni espresse da S. e mira quindi esclusivamente a sminuirne e delegittimarne l'immagine personale risolvendosi in un gratuito e immotivato insulto al senatore adottando il classico *argumentum ad nomine* che, lungi dal criticare i programmi e le azioni del S., mira soltanto a colpire la persona evocandone una pretesa indegnità personale.

Deve dunque concludersi per la sussistenza dell'illecito diffamatorio dedotto dall'attore nei suoi presupposti oggettivi e soggettivi. A ciò consegue la condanna del convenuto al risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. subito dall'attore.

In considerazione della gravità dell'offesa — avente implicazioni sia nella sfera pubblica che privata dell'attore —, della diffusività del mezzo di comunicazione utilizzato, della copertura su scala nazionale della rete Odeon Tv (doc. 3), dell'orario di grande ascolto della trasmissione (doc. 4), della popolarità di V.F. quale opinionista, nonché della posizione dell'attore — senatore della Repubblica —, si ritiene di liquidare in via equitativa il danno non patrimoniale subito da G.S. nella somma di Euro 50.000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla data odierna.

Nulla al contrario può essere riconosciuto all'attore a titolo di danno da turbamento psichico, non essendo emerso dagli elementi in causa alcuna compromissione della sfera psico-fisica del S. in seguito alla diffusione della trasmissione *de qua*.

Il convenuto va pertanto condannato a corrispondere a G.S. la somma complessiva di Euro 50.000,00 oltre interessi legali da oggi — giorno della liquidazione — al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate — sul riconosciuto — come in dispositivo. (*Omissis*).

ALLEGRO, ANDANTE, SATIREGGIANTE... MA NON TROPPO: LA SATIRA NELL'AGONE DEL DIRITTO (*)

La satira è una modalità del diritto di critica (veicolato attraverso forme espressive corrosive ed impietose) che si realizza anche mediante l'accentuata alterazione dei tratti morali e comportamentali delle persone cui essa di riferisce, al fine di dare una rappresentazione ironica di un fatto per suscitare il riso e sferzare il costume.

Satire is a way of executing our right to criticize (by means of destructive and ruthless forms of expression), also by caricaturing the behavior of the target, in order to mock, raise a laugh and chastise.

Sommario 1. La satira e le sue forme. — 2. La satira ed il linguaggio satirico.

(*) Contributo approvato dai Referee.

1. LA SATIRA E LE SUE FORME

La «vita è una cosa seria, molto spesso tragica, qualche volta comica», esordisce Carlo Cipolla, nella prefazione della sua opera *«Allegro, ma non troppo - Le leggi fondamentali della stupidità»* ⁽¹⁾. E se il tragico — continua Cipolla — non è difficile da capire, né da definire, e la serietà è una qualità che per certi versi è anche facile da praticare; ben diversamente stanno le cose per il comico ⁽²⁾: non a tutti è dato comprendere il comico, spesso confuso con forme di ironia ⁽³⁾ o di umorismo ⁽⁴⁾ grossolano, facilone e volgare.

Con tali difficoltà si cimenta la giurisprudenza, soprattutto quando il comico prende le forme della satira ⁽⁵⁾ e diventa uno scandaloso esercizio della libertà di manifestazione del pensiero ⁽⁶⁾.

Per giurisprudenza costante, la satira, «con la sua ironia, il suo intento scherzoso

⁽¹⁾ CIPOLLA, *Allegro, ma non troppo - Le leggi fondamentali della stupidità*, Bologna, Il Mulino, 1988, 5.

⁽²⁾ Scrive ECO, nella sua prefazione a volume di CELLI, *La scienza del comico*, Boldrini, 1982: «quella del comico è una tematica complessa, a capirlo si è risolto il problema dell'uomo sulla terra».

⁽³⁾ Nel vocabolario Treccani alla voce *Ironia* si legge: «nell'uso comune, la dissimulazione del proprio pensiero (e la corrispondente figura retorica) con parole che significano il contrario di ciò che si vuol dire, con tono tuttavia che lascia intendere il vero sentimento: fare dell'ironia; parlare con ironia; cogliere l'ironia di una frase, di un'allusione (...). Può avere lo scopo di deridere scherzosamente o anche in modo offensivo, di rimproverare bonariamente, di correggere, e può essere anche una constatazione dolorosa dei fatti, di una situazione, ecc.; ci può essere perciò un'ironia bonaria, lieve, fine, sottile, arguta, faceta, o un'ironia amara, fredda, beffarda, pungente, crudele, ecc.».

⁽⁴⁾ Nel vocabolario Treccani, si legge che l'umorismo è «la facoltà, la capacità e il fatto stesso di percepire, esprimere e rappresentare gli aspetti più curiosi, incongruenti e comunque divertenti della realtà che possono suscitare il riso e il sorriso, con umana partecipazione, comprensione e simpatia (e non per solo divertimento e piacere intellettuale o per risentimento morale, che sono i caratteri specifici, rispettivamente, della comicità, dell'arguzia e della satira). Fondamentale nell'umorismo è il senso della coesistenza più o meno pacifica dei contrari in tutte le cose umane, per cui si viene a scoprire il comico nel tragico e nel solenne, e il tragico e il solenne nel comico, la saggezza nella follia e viceversa. Di qui la sua natura eminentemente sociale, la vasta simpatia umana, l'affettuosa indulgenza; l'umorismo esclude la beffa, divertimento antisociale, nonché la satira, che implica una posizione nettamente ostile, e rifugge dall'oscenità». Secondo CIPOLLA, *Allegro, non troppo*, cit., «l'umorismo grosso-

lano, facilone, volgare, prefabbricato (= barzelletta) è alla portata di molti non è il vero umorismo. È un travestimento dell'umorismo. Il termine umorismo deriva dal termine umore e si riferisce ad una sottile e felice disposizione mentale solitamente basata su un equilibrio psicologico e di benessere fisiologico (...). Chiaramente nell'umorismo è la capacità di rivelare e rappresentare l'aspetto comico della realtà. Ma è anche molto di più».

⁽⁵⁾ La satira ha natura ibrida, la si può immaginare come una sorta di chimera, punto di convergenza nel quale cozzano, si mescolano e combinano sberleffi e cultura, volgarità ed arte, critiche ed insolenze, derisione e riflessione, riso ed amarezza, verità ed esagerazione, moralità e scherno, indignazione ed ilarità, deformazione e realtà.

⁽⁶⁾ Secondo la Corte EDU, 20 ottobre 2009, n. 41665, in Cass. pen., 2010, 851, la satira «deve considerarsi come una forma di espressione artistica e di commento sociale che, tramite la deformazione e l'esagerazione della realtà, ha come finalità naturale la provocazione e l'agitazione» e proprio per tali «ragioni, ogni ingerenza nel diritto di un artista ad esprimersi in tale forma va valutata con particolare attenzione». In generale sulla satira si vedano: BELFIORE, *Note critiche in tema di satira*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, 219; PERON, *Il diritto di satira: rassegna sui più recenti orientamenti giurisprudenziali*, in questa *Rivista*, 2009, 746; BALLARANI, *Profili giuridici dell'informazione - Cronaca, critica e satira*, in *Giust. civ.*, 2007, II, 409; BOVIO-GRASSO, *Umorismo, i confini del diritto di satira: toglieteci tutto, tranne il sorriso*, in *Dir. giust.*, 2004, 43, 85; MAYR, *Critica, parodia satira*, in *AIDA*, 2003, 276; FRAGOLA, *Satira e diritto: analisi dinamica di un rapporto*, in *Dir. autore*, 2003, 192; METAFORA, *Satira, opera satirica e diritto d'autore*, in *Contratto impr.*, 2001, 763; BALESTRA, *Critica e satira: rapporto di genus a species?*, in *Corr. giur.*, 1999, 1570; LO FIEGO, *Identità personale e diritto di satira*, in *Studium iuris*, 1998, 806.

(*animus iocandi*), la sua sincera non veridicità finalizzata alla dissacrazione delle persone di alto rilievo in un determinato contesto sociale, rientra nella scriminante dell'esercizio di un diritto, ex art. 21 Cost. e art. 51 c.p.»⁽⁷⁾.

Essa difatti — come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, in entrambe le sentenze che qui si pubblicano — costituisce una modalità del diritto di critica (veicolato attraverso forme espressive corrosive ed impietose) che si realizza anche mediante l'accentuata alterazione dei tratti morali e comportamentali delle persone cui essa si riferisce, al fine di dare una rappresentazione ironica di un fatto per suscitare il riso e sferzare il costume.

La satira può realizzarsi con varie forme espressive: lo *schetch*, cinematografico o televisivo; l'immagine, la vignetta o la caricatura⁽⁸⁾; l'articolo giornalistico; una *pièce* teatrale.

La sentenza che qui si pubblica del Tribunale di Milano, 13 aprile 2012, è una delle rare decisioni che si sono occupate di valutare i profili diffamatori della satira teatrale⁽⁹⁾. Nel caso in esame parte attrice si doveva della diffamatorietà di uno spettacolo teatrale riguardante la «*scalata di Antonveneta*», dal titolo «*Diluvio universale: rise and fall of Gianpy*», perché — a suo dire — carente dei canoni di verità e continenza⁽¹⁰⁾. Il Tribunale osservava invece come nella fattispecie venisse in rilievo non solo l'art. 21 Cost., ma anche l'art. 33 Cost.: norma, quest'ultima, che sancisce la libertà di ogni forma artistica.

A tale ultimo riguardo, la Cassazione aveva già evidenziato la «profonda diversità

⁽⁷⁾ Così da ultimo, Cass. pen., Sez. V, 20 settembre 2011, n. 1740/2012, in *Juris Data Giuffrè*.

⁽⁸⁾ La satira può «realizzarsi anche mediante l'immagine artistica come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte», così Cass. civ., 8 novembre 2007, n. 23314, variamente annotata in numerose riviste: in questa *Rivista*, 2008, 1094, con nota di BACCIARDI, *Note sui confini della libertà di far sorridere: quando la satira... è più che «satura»*; in *Corr. giur.*, 2008, 945, con nota di FITTIPALDI, *Le peripezie del «diritto di satira» nella stagione delle comunicazioni di massa, fra «diritto all'informazione», «diritto di cronaca» e tutela dei «diritti fondamentali della persona»*; in *Giust. civ.*, 2008, I, 647, con nota di BALLARANI, *Il labile confine della satira tra variabili interpretative soggettive e tentativi di inquadramento oggettivo*; in *Cass. pen.*, 2009, 3103, con nota di LE PERA, *La satira: questa sconosciuta*; in *Resp. civ.*, 2009, 624, con nota di D'ALESSANDRO, *I limiti all'esercizio della satira secondo la giurisprudenza*.

⁽⁹⁾ Uno dei primi precedenti in materia di satira teatrale — a quanto consta — è della Pretura di Roma e risale al 1989: Pret. Roma, 4 marzo 1989, in *Dir. inf.*, 1989, 528, con nota di CORASANTI, *La libertà di sorriso*. La fattispecie riguardava la messa in scena, da parte del celebre attore, Ugo Tognazzi, dell'*Avaro* di Molière. Si trattava di una rappresentazione teatrale

che rivisitata in chiave creativa e di attualità la celebre opera di Molière. In una scena l'*Avaro* Arpagone, rappresentato da Tognazzi, si aggirava tra gli spettatori alla ricerca di una cassetta piena di franchi d'oro. In questa scena il protagonista si lamentava ed accusava a gran voce il pubblico, pronunciando la seguente frase: «*Quanta gente e che brutte facce! Chiunque di voi può essere il ladro... tutti complici, tutti avete a che fare con il furto. Dov'è Nicolazzi?*» Dopo aver ritrovato la cassetta lo stesso Arpagone-Tognazzi, pronunciava una frase assolutoria nei confronti di tutti «*Nicolazzi compreso*». L'on. Nicolazzi, riteneva che in tale modo si fosse operata una indebita associazione tra la categoria dei *ladri* e la sua persona. Il Pretore invece ha ritenuto operante la scriminante del diritto di critica nella forma del diritto di satira, trattandosi di un «*felice spunto di comicità, calata in una situazione assurda che dà modo all'attore di allungare un graffio satirico sull'attualità socio-politica, espresso con colorito vigore, in un particolare momento farsesco della sua elaborazione creativa*».

⁽¹⁰⁾ In via generale «*continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata della polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico*» (Cass. pen., Sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3356/2011, in *Juris Data Giuffrè*).

esistente tra la notizia giornalistica, l'attività saggistica o documentaristica, da una parte, e l'opera artistica, sia essa teatrale, letteraria o cinematografica, dall'altra»⁽¹¹⁾: le prime, aspirano ad offrire al pubblico «informazioni, notizie, fatti, vicende, esposte nel loro nudo contenuto o ricostruite attraverso collegamenti e riferimenti vari, al solo scopo di rendere edotto il lettore o lo spettatore di determinati avvenimenti, oppure di ricostruire attraverso di essi un discorso che abbia un tessuto politico, narrativo, giornalistico o storico»; l'opera artistica, invece, se ne differenzia per «l'essenziale connotato della creazione, ossia di quella particolare capacità dell'artista di manipolare materiali, cose, fatti e persone per offrirli al fruitore in una visione trascendente gli stessi, tesa all'affermazione di ideali e di valori che possano trovare riscontro in una molteplicità di persone».

Per raggiungere questo fine, l'opera artistica si «sviluppa attraverso toni a volte elegiaci, altre volte drammatici o comici, ed adopera gli strumenti della metafora, del paradosso, dell'iperbole; comunque, esagera nella descrizione della realtà tramite espressioni che l'amplificano, per eccesso o per difetto»⁽¹²⁾.

In definitiva, non basta «ritenere e accertare che l'opera artistica non sia veritiera, perché l'arte non deve svolgere la funzione di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi ma quella, come detto, della estrinsecazione di un modo di pensare e di essere dell'artista, in base ai suoi valori»⁽¹³⁾.

Per queste ragioni la satira si sottrae al rigore del parametro della verità, dato che giocoforza deve esprimersi attraverso il paradosso e la metafora surreale. Essa, inoltre, si manifesta su aspetti di un personaggio o di una vicenda che — in virtù della cronaca giornalistica — sono già di dominio pubblico. Con le parole del Tribunale di Milano, la satira «non agisce sul piano della dimensione storica dei fatti, ma sulla dimensione pubblica acquisita da un personaggio rispetto a determinati fatti di interesse pubbli-

⁽¹¹⁾ Cass. civ., 7 maggio 2009, n. 10495, in *Foro it.*, 2010, I, 2182, con nota di CHIAROLLA, *Il «libero esercizio dell'arte» e la diffamazione*. L'Autrice osserva che «questo approccio filosofico-teoretico, che porta all'affermazione di un regime di favore (pressoché totalmente derogatorio) per l'opera artistica, apre le porte ad una serie di ulteriori interrogativi, di non facile soluzione. In primis, circa la corretta identificazione degli elementi essenziali dell'opera d'arte, al fine di circoscrivere il numero di quelle ammesse allo speciale regime derogatorio. Infatti, non è pensabile che tutte le opere definite (in via autoreferenziale) artistiche, possano beneficiarne, ma solo quelle dotate di creatività ed originalità. Il primo di questi elementi, a sua volta, può essere variamente interpretato, poiché frutto di una espressività soggettiva, ed è destinato comunque ad avere un valore relativo, essendo riferito alla forma dell'opera, e non all'idea, che è libera. A seguire, si porrebbe la questione della soglia di originalità, problema di non poco conto in una realtà ove questo concetto ha assunto una valenza a volte minimale e

discutibile. La situazione è destinata a complicarsi ulteriormente, se si pensa alle nuove forme di arte (pittura informale, astratta, murales ed ai nuovi mezzi espressivi (diffusi mediante televisione o internet)». La sentenza è stata pubblicata anche in *Corr. giur.*, con nota di FATTIPALDI, *Monologhi televisivi e violazione della reputazione altrui: l'arte ha diritto ad aree franche?*; in *Dir. autore*, 2010, 69, con nota di FABIANI, *Diffamazione a mezzo opera d'arte e trasfigurazione creativa della realtà*.

⁽¹²⁾ Cass. civ., 7 maggio 2009, n. 10495, *cit.*

⁽¹³⁾ Cass. civ., 31 marzo 2010, n. 7798, in *Foro it.*, 2011, I, 1817. Sull'argomento si vedano anche: A. GORGONI, *I limiti alla critica, alla satira e all'esercizio dell'arte*, in *Obblig. contratti*, 2010, 525; FUMO, *Si alla satira ma senza insulti gratuiti - Ironia al confine fra arte e diffamazione - Ben venga la caricatura se non offende i valori fondamentali*, in *Dir. giust.*, 2006, 20, 75; MILIZIA, *Da Petronio a Lapo, quando l'arte diffama - Satira o insulti? Le muse al vetriolo dall'antichità a oggi*, *ivi*, 2006, 3, 121.

co»; quindi, il rapporto della «satira con il fatto vero è già mediato dalla cronaca e la deformazione satirica è chiaramente percepita come tale dallo spettatore»⁽¹⁴⁾.

Difatti, l'attività satirica fa un uso talmente esasperato, paradossale, surreale dei tratti distintivi della persona reale, da rendere del tutto evidente che il giudizio critico non è rivolto alla persona che è oggetto della rappresentazione, ma alla categoria sociale, culturale, politica, di cui la medesima è ritenuta esponente⁽¹⁵⁾. Ovviamente, ciò comporta che la satira si esprima in un «contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità, finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo»⁽¹⁶⁾. In altre parole, è «l'evidente inverosimiglianza dei fatti, espressi in forma satirica», ad escludere la loro «capacità di offendere la reputazione, poiché offrono icasticamente un'interpretazione esasperata della realtà, al fine di renderla più agevolmente intelligibile»⁽¹⁷⁾.

2. LA SATIRA ED IL LINGUAGGIO SATIRICO

In ogni caso, il Tribunale di Milano — nella prima delle sentenze che qui si pubblicano — correttamente osserva che, anche qualora non si ravvisi una particolare altezza creativa, il «rispetto del diritto di satira impone di non ritenere illegittime quelle rappresentazioni che, pur non strettamente ancorate alla veridicità dei fatti e delle circostanze attinenti ad una persona pubblica menzionata o riconoscibile e sia pur lesive della dignità di quest'ultimo, non si risolvano in una gratuita offesa».

Difatti, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di legittimità della satira è limitato «solo al caso di attribuzione di circostanze false, moralmente disonorevoli, utilizzate per procedere ad accostamenti volgari o ripugnanti, perseguendo una deformazione dell'immagine della persona, allo scopo di suscitare un gratuito disprezzo della sua dimensione morale»⁽¹⁸⁾. Se, dunque la satira «giustifica un linguaggio simbolico e sarcastico, svincolato da forme convenzionali, nel cui ambito non può applicarsi il generale metro di correttezza dell'espressione», rimane pur sempre fermo il «doveroso rispetto della dignità della persona»⁽¹⁹⁾.

In tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il Tribunale di Milano, nella

⁽¹⁴⁾ Si segnala Cass. civ., 7 gennaio 2011, n. 265, in *Giur. it.*, 2011, 2541, nota di RUFO SPINA, *La parificazione tra attività scientifica e satira rispetto alla tutela dell'onore e della reputazione individuali. È ragionevole?*, che con riferimento al requisito della verità equipara l'opera scientifica alla satira: «la natura scientifica di un'opera dell'ingegno esclude l'applicabilità delle condizioni e dei limiti imposti dall'art. 21 Cost. in materia di cronaca giornalistica, quali, specificatamente, la necessaria e puntuale verifica dell'oggettiva verità dei fatti narrati, in sé privi di rilevanza, posto che, al pari della satira, anche l'attività scientifica, per la quale trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 9 e 33 Cost., può estrinsecarsi mediante modalità di espressione sottratte al parametro della verità ed anche eventualmente lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un

dissenso ragionato e non si risolvano in una mera aggressione gratuita e distruttiva dell'onore del soggetto interessato».

⁽¹⁵⁾ Così, Cass. pen., Sez. V, 20 settembre 2011, n. 1740, *cit.*

⁽¹⁶⁾ Cass. pen., Sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3676, in *Juris Data Giuffrè*. In termini simili la già citata Cass. pen., Sez. V, 20 settembre 2011, n. 1740, *cit.*, laddove fa riferimento alla «sincera non veridicità finalizzata alla dissacrazione».

⁽¹⁷⁾ Cass. pen., Sez. V, 17 gennaio 2012, n. 1740, *cit.*

⁽¹⁸⁾ Così Cass. civ., 7 maggio 2009, n. 10495, *cit.*; Cass. civ., 28 novembre 2008, n. 28411, in *Danno resp.*, 2009, 175, con nota di FOFFA, *Il principio della contenenza espressiva in tema di satira*. Cass. civ., 8 novembre 2007, n. 23314, *cit.*

⁽¹⁹⁾ Così, Cass. pen., Sez. V, 20 settembre 2011, n. 1740, *cit.*

seconda delle decisioni che qui si pubblicano, ha ritenuto lesiva l'espressione «*ama i disertori, forse perché scappando offrono le terga*», perché «rimanda a un cliché volgare e retrivo per cui l'omosessuale viene identificato come una persona amorale la cui personalità è ridotta alla sola caratterizzazione sessuale, peraltro vista come distorta e spregevole (...), attraverso la quale ogni comportamento, opinione o atteggiamento viene filtrato e proposto al pubblico con ciò negando altresì dignità della persona omosessuale»⁽²⁰⁾. In «sostanza, si può suscitare il riso dileggiando una persona, è invece vietato sacrificare la sua dignità personale, così esponendola al disprezzo. A queste condizioni, il giudizio di comparazione deve far prevalere le ragioni dell'offeso, poiché lo strumento impiegato non è finalizzato a creare un prodotto artistico (art. 33 Cost.), ma a ledere consapevolmente un diritto altrui»⁽²¹⁾.

Come rilevato dalla sentenza in commento, la frase incriminata mirava «esclusivamente a sminuire o delegittimare l'immagine personale di un soggetto, così da risolversi in un gratuito e immotivato insulto, adottando il classico *argumentum ad hominem*, che lungi dal criticare programmi ed azioni, mira solo a colpire la persona evocandone una pretesa indegnità personale»⁽²²⁾.

Giurisprudenza costante del resto non riconosce la scriminante del diritto di cronaca e/o di critica in tutti i casi di «attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica»⁽²³⁾. Con la precisazione che le espressioni ritenute lesive vanno sì calibrate «in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa è stata pronunciata»⁽²⁴⁾; ciononostante, tuttavia, sussistono «limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi

⁽²⁰⁾ In un caso simile, la Cassazione ha ritenuto privo del canone della continenza un articolo che presentava coloriture esagerate che agli occhi dei lettori potevano apparire come vere e proprie conferme di responsabilità. Tra queste vi era la presunta frequentazione della persona offesa, alla comunità gay, tale notizia oltre a non essere vera, per come era stata presentata, evocava nel lettore «*frequentazioni con persone dedite (...) a rapporti viziosi, pericolose e capaci di crimini efferati*» (Cass. pen., Sez. V, 7 ottobre 2008, n. 38201, in *Pluris Utet*).

⁽²¹⁾ FRANZONI, *La responsabilità dei professionisti della carta stampata e dintorni*, in *Resp. civ.*, 2011, 805.

⁽²²⁾ Pur condividendo l'impostazione del Tribunale, si precisa che l'argomento *ad hominem* non va confuso con quello *ad personam*: solo quest'ultimo si concreta «*in un attacco contro la persona dell'avversario, mirante essenzialmente a squalificarlo*», mentre ogni «*argomentazione è ad hominem o ex concessis*», dato che le «*possibilità di argomentazione dipendono da quanto ognuno è disposto a concedere, dai valori che egli riconosce dai fatti sui*

quali sottolinea il suo consenso», così PERELMAN-OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione*, Einaudi, 2001, 117-118. Secondo gli Autori la confusione tra l'argomento *ad hominem* e quello *ad personam*, può «*nascere perché spesso i due tipi di argomentazione si intersecano. Chi vede confutata la propria tesi mediante una argomentazione ad hominem, vede diminuito di conseguenza il proprio prestigio, ma non dobbiamo dimenticare che tale è la conseguenza di qualunque confutazione, con qualunque tecnica essa sia ottenuta*».

⁽²³⁾ Così *ex multis* da ultimo Cass. civ., 8 febbraio 2012, n. 1753, in *Pluris Utet*; Cass. civ., 28 novembre 2008, n. 28411, *cit.*

⁽²⁴⁾ Cass. pen., Sez. V, 14 febbraio 2008, n. 11362, in *Cass. pen.*, 2009, 1549; conforme anche: Cass. pen., Sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3356, *cit.*, secondo la quale la continenza «*formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati*».

offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate *ioci causa*»⁽²⁵⁾. In altri termini, la giurisprudenza — pur tenendo conto della «funzione essenziale svolta dalla satira di controllo sociale e di protezione contro gli eccessi del potere» — non ha dimenticato di rilevare che essa deve «arrestarsi rispetto a valori e beni fondamentali tutelati in via costituzionale; quando, cioè, l'attacco miri a screditare il personaggio pubblico non per le sue criticate azioni ma per le sue caratteristiche e qualità personali»⁽²⁶⁾.

Proprio per tale ragione e facendo applicazione di tali principi, il Tribunale (nella prima delle sentenze pubblicate) ha osservato come la *pièce* teatrale oggetto del giudizio rivestisse le caratteristiche essenziali della satira, ossia: «ironia, sarcasmo, dissacrazione del ruolo pubblico di alcuni protagonisti (...), con l'introduzione di profili paradossali e accostamenti volti ad evidenziare l'incongruenza dei soggetti coinvolti rispetto al ruolo rivestito e, comunque, lo stile comportamentale dagli stessi espresso nella vicenda».

In questo contesto, quindi, parte attrice non poteva dolersi dello sbeffeggiamento — realizzato anche con i tasti del grottesco — operato sui protagonisti della vicenda nota come la «*scalata Antonveneta*», dato che è proprio questo è il contenuto della satira ammissibile: ossia, la messa alla «berlina del personaggio pubblico, accentuandone anche i difetti, i vizi comportamentali e di linguaggio, le malefatte o, comunque, quegli aspetti nei confronti dei quali il controllo dell'opinione pubblica deve esplicarsi nella più ampia possibilità, proprio per le implicazioni di interesse generale coinvolte nella condotta dei protagonisti della “*scalata a Antonveneta*”».

In definitiva entrambe le sentenze appaiono conformi al consolidato orientamento che scrimina la satira tutte le volte in cui essa si concretizza nell'uso di espressioni indirizzate «nei confronti della categoria cui appartiene la persona oggetto del giudizio critico»⁽²⁷⁾; mentre, non la scrimina, tutte le volte in cui la satira non si indirizza contro un bersaglio più ampio che giustifica l'attacco al soggetto preso di mira nell'immediato, perché rappresentativo di ciò che si intendeva colpire. Dunque, è questa assenza di rappresentatività del singolo, che diviene così unico destinatario di un attacco non più strumentale ad una funzione di critica sociale, che fa scadere la satira da esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, a mera offesa alla dignità della persona, non consentite in un ordinamento democratico⁽²⁸⁾.

⁽²⁵⁾ Cass. pen., Sez. V, 14 febbraio 2008, n. 11362, *cit.*

⁽²⁶⁾ Cass. civ., 8 febbraio 2012, n. 1753, *cit.*

⁽²⁷⁾ Cass. pen., Sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3356, *cit.*, questa fattispecie riguardava la pubblicazione di un libro i cui argomenti (funzione della custodia in carcere, modalità di interrogatorio del detenuto) per la *verve* polemica con cui erano stati trattati da parte del giornalista, erano stati ritenuti diffamatori dalla parte offesa, la quale si doleva di essere stata descritta come un magistrato — chiamato con l'appellativo

di «*dottor Maleficus*» — che provava «*nostalgia e volontà di riproporre norme e prassi di tempi irrimediabilmente superati dalla cultura moderna e in primo luogo dalla nostra Costituzione*». Secondo la Cassazione il giudizio critico non era però rivolto alla persona «*oggetto della rappresentazione, ma al pensiero della categoria sociale, culturale, politica*», di cui la medesima era ritenuta esponente, con conseguente legittimità dello scritto critico.

⁽²⁸⁾ Cass. pen., Sez. V, 20 novembre 2011, n. 1740, *cit.*

